

R.G. 335/13  
SENT. 55/16

CRON. 565/16  
REP. 91/16

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO** - Collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:

dr. Paolo DI CROCE	Presidente
dr. Maria Grazia d'ERRICO	Consigliere rel.
dr. Rita CAROSELLA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 335 del Ruolo Gen. 2013 di appello avverso la sentenza n.247/2004 emessa dal Tribunale di Larino, a seguito di rinvio dalla Cassazione giusta sentenza n.22203/'13 con cui veniva cassata la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n.321/'06, avente ad oggetto: *opposizione a decreto ingiuntivo*

**T R A**


**COOPERATIVA** con sede in Campomarino, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Campobasso presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di riassunzione

**ATTRICE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE**

elettivamente domiciliato in Campobasso presso lo studio dell'avv. rappresentato e difeso dagli avv.ti in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione nel giudizio ex art. 392 c.p.c.

**CONVENUTO IN RIASSUNZIONE - APPELLATO**

\*\*\*\*\*



La causa è stata riservata per la sentenza sulle conclusioni rassegnate dinanzi al Consigliere istruttore all'udienza del 4/03/2015, in occasione della quale le parti si erano riportate a tutte le rispettive richieste, domande ed eccezioni.


### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1--. La Cooperativa [redacted] ha ottenuto dal Tribunale di Larino, in data 7/12/1994, decreto ingiuntivo nei confronti del socio [redacted] per l'importo di lire 61.128.356 (= € 31.570,16), a titolo di penalità per il mancato conferimento di uva nelle annate agrarie 1992 e 1993; con citazione notificata il 18/01/1995, il [redacted] ha proposto opposizione avverso tale decreto contestando la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto, nonché la propria qualità di socio della Cooperativa; ha inoltre dedotto la nullità della clausola statutaria che prevedeva la possibilità di irrogare sanzioni, che comunque nella specie erano state illegittimamente quantificate dal Presidente, invece che dal CdA che le aveva comminate; in via graduata, ha chiesto di annullare, in quanto erronee ed ingiuste, le delibere del CdA e le deliberazioni del collegio dei probiviri invocate dalla controparte, ovvero di ridurre la portata.

2--. Il Tribunale adito, con sentenza n.247 del 4/05/2004, ha accolto l'opposizione ritenendo non provata la qualità di socio del [redacted], e tale sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Campobasso con la pronuncia n. 321 del 23/11/2006, di rigetto dell'impugnazione della Cooperativa.

E' stato proposto dalla medesima Cooperativa ricorso per Cassazione, accolto dalla S.C. con sentenza n.22203 del 27/09/2013, la quale ha cassato la pronuncia impugnata rinviando per la decisione a questa Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

3-- Con atto di citazione notificato il 24/12/2013, la Cooperativa [redacted] ha provveduto alla riassunzione della causa, ex art.392 c.p.c.: l'attrice in riassunzione ha ribadito la richiesta di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo ed ha chiesto la condanna del convenuto/appellato al pagamento delle spese del doppio grado di merito e della fase di legittimità.



si è costituito sostenendo che, anche in seguito alla pronuncia della S.C., non era da escludere la possibilità di pervenire - con più adeguata e corretta motivazione - a negare la propria qualità di socio; in ogni caso, ha ribadito le motivazioni di opposizione al decreto non coperte dalla decisione della Cassazione, concludendo per la condanna della controparte alle spese di ogni grado del giudizio.

La causa, precisate le conclusioni di cui in epigrafe dinanzi all'istruttore, è stata riservata in decisione all'udienza di discussione del 2/12/2015.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**A.-- Il** sostiene la possibilità di riesaminare nel presente giudizio di rinvio la questione della propria qualità di socio della Cooperativa, ribadendo la tesi (che asserisce non esaminata dalla pronuncia di Cassazione n. 22203/'13) secondo cui egli sarebbe stato "tratto in inganno" dai rappresentanti della società, tanto da credere erroneamente di essere socio.

L'oggetto del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c. è come noto predeterminato o "chiuso", ed in particolare la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito: ne deriva che i limiti del giudizio di rinvio non sono soltanto quelli che derivano dal divieto di ampliare il "*thema decidendum*", prendendo nuove conclusioni, ma altresì quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, che enuncia il principio di diritto non in astratto, ma al fine della concreta decisione del caso di specie (v. Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 04/04/2011, n.7656; Cass. civ. Sez. III, 13/07/2006, n. 15952).

Nella specie, la pronuncia della Cassazione ha ritenuto che la partecipazione del alla Cooperativa non richiedesse una domanda scritta, ben potendo derivare dalla deliberazione in tal senso del C.d.A. e da atti e comportamenti concludenti risultanti dai documenti in atti; ha inoltre considerato la motivazione della corte di merito inadeguata e contraddittoria nella parte in cui addebitava la circostanza dell'avvenuto conferimento del prodotto alla Cooperativa, per alcuni anni, da parte del alla sua convinzione del subentro nella posizione di socio pur in assenza di una effettiva volontà in tal senso.

Secondo la S.C. *“in questa prospettiva la Corte di appello attribuisce una qualificazione diversa alla opposizione del [ ] che ha contestato la sua qualità di socio e non l'esistenza di un vizio della volontà nella adesione alla società. Resta comunque difficile reperire una ragione logica per la quale la Cooperativa avrebbe dovuto deliberare su una domanda inesistente e iscrivere il [ ] nel libro dei soci senza informarlo dell'avvenuta deliberazione e iscrizione mentre, d'altro lato, è altrettanto difficile spiegare come il [ ] possa aver pensato di essere subentrato automaticamente e senza possibilità di recesso nella partecipazione societaria del padre nonostante la esplicita delibera del consiglio di amministrazione che accoglieva la sua domanda di assunzione della partecipazione societaria”*.

A fronte di tale motivazione, non vi è dunque spazio per ulteriori e diverse conclusioni in ordine alla questione affrontata e decisa in sede di legittimità.

**B.--** Si esaminano pertanto gli ulteriori motivi a sostegno dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal [ ] con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, ritenute assorbite dalle precedenti pronunce di merito e richiamate dall'appellato, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., con la comparsa di costituzione nel precedente appello.

**1)** Circa la dedotta **insussistenza delle condizioni per l'emissione del d.i.**, *“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il Giudice deve, non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste per l'emanazione del provvedimento monitorio -il che può al più rilevare ai fini della regolamentazione delle spese della fase sommaria-, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione”* (Cass. Civ., Sez. III, 17.09.2013, n. 21169; Cass. 2009/n.19560; Cass. Civ., Sez. I, 22.05.2008, n. 13085; Cass. 2006/n.419).

**2)** Il [ ] asserisce la **nullità della clausola statutaria (art.4) che prevede la possibilità di irrogare sanzioni**, senza peraltro motivare tale affermazione.

La stessa è comunque priva di fondamento: come si evince dalla lettura dello statuto della Cooperativa opposta, allegato dallo stesso opponente al fascicolo di primo grado, l'atto costitutivo della Cooperativa [ ] è stato omologato dal Tribunale di Larino in data 29/08-1/09/1972 ed iscritto al registro delle imprese, il che comporta, ai

sensi dell'art. 2519 c.c. (nella formulazione vigente all'epoca dell'instaurazione della presente controversia), che i casi di nullità dello statuto siano unicamente quelli di cui all'art. 2332 c.c., mentre ogni altra eventuale anomalia dello stesso è da ritenere definitivamente sanata con l'iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese.

3) Assume ulteriormente l'appellato che **le sanzioni irrogategli sarebbero state illegittimamente quantificate dal Presidente, invece che dal CdA**: anche tale rilievo non risulta meritevole di considerazione, dal momento che l'art.4 dello statuto stabilisce al riguardo unicamente che *“i soci che non consegnino i quantitativi impegnati oppure lo consegnino in quantità minore, salvo casi di forza maggiore riconosciuti validi dal CdA, saranno assoggettati al pagamento di un importo pari alla quota di spese generali e di lavorazione, ammortamento compreso, che sarebbero gravati sul quantitativo soggetto a conferimento, salvo il diritto della Cooperativa al risarcimento di danni maggiori ...le modalità relative saranno stabilite in apposito regolamento da compilarsi dagli amministratori e da sottoporre alla ratifica dell'assemblea dei soci”*; lo statuto dunque si limita a stabilire i presupposti di applicabilità della sanzione ed i relativi criteri di quantificazione, rimandando per il dettaglio al regolamento interno della Cooperativa.

Di conseguenza, la deliberazione del CdA del 29/04/1993, decidendo sull'ordine del giorno “multe campagna 1992”, stabiliva che fosse irrogata nei confronti del la “multa” nei termini previsti dal regolamento interno -allegato all'istanza per decreto ingiuntivo proposta dalla Cooperativa-, il cui art. 2 prevedeva l'obbligo dei soci di comunicare alla cantina, entro il 15 agosto di ogni anno, le variazioni dell'estensione della superficie coltivata a vigneto, nonché il controllo da parte del CdA dei quantitativi medi dichiarati dai soci, assoggettabili a variazioni del +/- 10%; l'art.9 del regolamento indicava inoltre i criteri di calcolo della sanzione (per ogni quintale di uva conferita in meno rispetto alla produzione media, una quota di spese generali o di lavorazione, ammortamenti compresi, in misura pari a quella risultante dall'ultimo bilancio approvato, ed una penalità pari al 25% del prezzo medio delle uve liquidato per l'anno precedente); con nota del Presidente del CdA del 3/05/1993, si comunicava quindi al l'irrogazione della sanzione, in base a quanto disposto nella suddetta assemblea del

29/04/1993, nella misura di lire 24.804.000 (data da 18.000 lire per 1.378 q.li non conferiti).

Le delibere del CdA del 4 e 19/07/1994 stabilivano poi, rispettivamente, di applicare al la multa per omesso conferimento nel 1993, e la relativa quantificazione in lire 36.324.356 (come specificato nella successiva nota del Presidente del 26/07/1994, data da 28.246 lire per 1.286 q.li non conferiti).

4) Secondo l'opponente/appellato, le sanzioni comminatagli sono in ogni caso sproporzionate ed ingiuste, onde, in via subordinata, il **chiede l'annullamento delle delibere che hanno adottato tali sanzioni** -delle quali chiede in ulteriore subordine la riduzione- e della decisione del Collegio dei probiviri del 16/09/1994, emessa sul ricorso proposto da esso avverso la sanzione per l'anno 1993, in quanto a suo dire basate su presupposti non corrispondenti alla realtà, e cioè che egli avesse coltivato in tali anni 10,21 ha. di terreno a vigneto e che avesse prodotto determinati quantitativi di uva.

Deve al riguardo in primo luogo precisarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Cooperativa, le delibere in questione non possono considerarsi inimpugnabili in riferimento -quanto alla prima-, alla mancata impugnazione dinanzi al Collegio dei probiviri, e -quanto alle successive- all'esito, negativo per il socio, del relativo ricorso al medesimo organo (art.33 dello statuto); secondo tale previsione statutaria, "*gli arbitri decidono quali arbitri amichevoli compositori...le decisioni del collegio dei probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge consenta l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria*", tuttavia, come da tempo ritenuto in dottrina e giurisprudenza, non si può qualificare come collegio arbitrale un organo interno alla società, composto da membri eletti dall'assemblea ed avente, per statuto, la funzione giudicante di riesaminare, su iniziativa del socio interessato, le deliberazioni degli altri organi societari.

Le decisioni di tale organo interno possono costituire pertanto solo una fase della formulazione del provvedimento della società, per cui la deliberazione adottata diviene pienamente efficace solo se è confermata da tale organo di giustizia interna o se è scaduto il termine entro il quale si sarebbe potuto fare ricorso ad esso: una volta poi che, con la conferma da parte dell'organo giudicante interno all'associazione, la deliberazione abbia acquistato efficacia, il socio potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. civ.,

21/10/1980, n. 5635; Cass. civ. Sez. I, 05/12/2002, n. 17245; Cass. civ. Sez. I, 12/08/1997, n. 7529; Cass. civ. Sez. I, 28/05/2012, n. 8429).

Sotto un secondo aspetto, neppure si può convenire con la tesi dell'appellante secondo cui le deliberazioni citate, in quanto emesse dal consiglio di amministrazione della cooperativa, non potrebbero essere impugnate dal singolo socio.

Anche tale questione, in riferimento alla normativa codicistica *ratione temporis* applicabile, è stata più volte affrontata dalla S.C., la quale ha ritenuto l'impugnabilità delle delibere del consiglio d'amministrazione anche da parte del singolo socio -sia di società per azioni che di cooperativa: artt. 2516 e 2377 c.c.-, allorchè tali delibere siano direttamente lesive dei suoi diritti, in virtù dell'applicabilità in via analogica della disciplina generale per l'impugnazione delle deliberazioni degli organi collegiali societari, di cui al citato art. 2377 c.c., la quale è caratterizzata da connotati di specialità, ma non di eccezionalità o contrarietà, rispetto alla comune disciplina della nullità ed annullabilità degli atti giuridici (cfr. Cass. civ. Sez. I, 21/05/1988, n. 3544; Cass. civ. Sez. I, 24/01/1990, n. 420; Cass. civ. Sez. I, 28/03/1996, n. 2850; Cass. civ. Sez. I, 14/12/2000, n. 15786).

Si sottolinea infine che l'opposta non ha eccepito la decadenza del non rilevabile d'ufficio- dalla possibilità di impugnare le deliberazioni suddette, in riferimento al termine di tre mesi ex art. 2377, co.2, c.c.

Tanto chiarito, rileva tuttavia la Corte che, in virtù del principio della vincolatività delle deliberazioni assembleari nei rapporti fra società e socio, allorchè il socio chieda l'annullamento di una deliberazione adottata dagli organi societari, l'onere di provare il vizio da cui deriva l'invalidità di tale deliberazione grava sullo stesso impugnante (v. Cass. civ. Sez. lavoro, 11/09/1997, n. 8938; Cass. civ. Sez. I, 19/10/2006, n. 22475, ed in particolare Cass. civ. Sez. I, 10/11/2005, n. 21831, la quale ha ritenuto gravante sul socio impugnante l'onere - nella specie non assolto - di provare l'eccepita nullità della deliberazione per difetto di veridicità della situazione patrimoniale approvata, con particolare riferimento al debito del medesimo socio).

Nel caso, benchè non fosse gravata del relativo onere, la Cooperativa opposta/appellante, nel corso del giudizio di appello n.391/'04 R.G. conclusosi con la sentenza cassata, ha

prodotto copia della situazione patrimoniale della società relativa agli anni 1991, 1992 e 1993, delle delibere del CdA che stabilivano le medie di produzione per le annate in questione, nonché due schede che ricostruiscono i conteggi in base ai quali, sulla scorta di tali dati, si è pervenuti alle sanzioni oggetto di contestazione -si rammenta che nel presente giudizio, soggetto al rito antecedente all'entrata in vigore della l. n.353/'90, la produzione di nuovi documenti in appello è possibile senza limitazioni, né comunque l'allegazione dei documenti effettuata nel corso del processo è stata oggetto di rilievo della parte appellata dinanzi al Collegio (Cass. 1981/n.2243)-.


L'appellato non ha in alcun modo contestato il contenuto di tali allegazioni e conteggi, né ha fornito elementi a supporto dell'asserita invalidità delle deliberazioni impugnate. Nel giudizio di primo grado, infatti, il [ ] ha disconosciuto la conformità all'originale della copia di una dichiarazione ad apparente sua firma prodotta dalla controparte, stando alla quale egli avrebbe comunicato alla Cooperativa di coltivare a vigneto dal 1985 i fondi ivi indicati, estesi 10.21 ha., ed ha dedotto che *“evidentemente l'opposta fa confusione con alcuni terreni che il [ ] ha avuto in donazione dal padre limitatamente alla nuda proprietà e che quindi non sono nella disponibilità del deducente”*, allegando la nota di trascrizione di un atto di donazione del 13/02/1985 ed un atto di divisione del 10/12/1992.

Come tuttavia rilevato dalla difesa della Cooperativa, solo uno dei suoli individuati dagli atti prodotti dal [ ], siti peraltro in località diverse da quelle riportate nella dichiarazione prodotta dall'opposta, è adibito a vigneto, onde non appare sostenibile la tesi della “confusione” in cui sarebbero incorsi gli organi societari.

Anche a prescindere dalla scrittura disconosciuta -ribadita la menzionata ripartizione dell'onere probatorio-, l'opponente non ha neppure dedotto, nè provato, di avere comunicato alla cantina la diversa estensione asseritamente coltivata (ha. 4.88), ai sensi del citato art. 2 dello statuto.

Nessuna prova è stata poi offerta dall'opponente circa l'asserita reale produzione di uve, realizzata nelle annate in questione.

C.-- In definitiva, in accoglimento dell'appello la sentenza impugnata va riformata, con il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal [ ] e la conseguente





condanna dell'appellato a rimborsare alla Cooperativa appellante le spese di giudizio relative alle fasi di merito ed a quella di legittimità (in ordine alla quale ogni provvedimento sulle spese era stato rimesso al giudice di rinvio ex art. 385, ult. co., c.p.c.), liquidate come in dispositivo.

A tale riguardo, secondo i principi affermati costantemente dalla S.C., gli onorari spettanti al difensore devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale, in riferimento ai singoli gradi.

Per il giudizio di Cassazione, allorchè la determinazione è effettuata dal giudice di rinvio, questi deve fare riferimento alle tariffe vigenti al tempo del giudizio di legittimità, senza che abbiano rilievo eventuali tariffe sopravvenute -cfr. Cass. 2005/n.5426 e Cass. 2010/n.11482, principi richiamati, anche se con riferimento ai nuovi parametri introdotti con D.M. 140/'12, da Cass. sez. un. 2012/n.17405 e 17406-.

Ne consegue che nella specie la liquidazione del compenso al difensore relativa al primo grado va effettuata secondo la tariffa di cui al D.M. n. 585/'94, quella relativa alla fase di appello definita con la sentenza cassata secondo il D.M. n. 127/'04, e -pur in mancanza di nota spese- quella per il giudizio dinanzi alla Cassazione secondo il DM. n.140/'12 e quella per il presente giudizio di rinvio secondo i criteri di cui al D.M. n.55/2014.

#### **P. Q. M.**

**La Corte di Appello di Campobasso** - Collegio civile, quale giudice di rinvio dalla Cassazione - giusta sentenza n.22203/'13, con cui veniva cassata la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n.321/'06-;

pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.247/2004 emessa dal Tribunale di Larino, proposto dalla Cooperativa \_\_\_\_\_, in persona del l.r.p.t., nei confronti di \_\_\_\_\_ nella causa riassunta dalla prima con atto notificato il 24/12/2013, così decide:

1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da \_\_\_\_\_ nei confronti della Cooperativa \_\_\_\_\_ con citazione notificata il 18/01/1995;



2) condanna a rimborsare alla Cooperativa

le spese di giudizio, che liquida per il primo grado in € 150,00 per esborsi, in € 700,00 per diritti ed in € 2.500,00 per onorari, oltre spese generali come per legge; per l'appello di cui alla sentenza cassata in € 200,00 per spese borsuali, in € 1.077,00 per diritti ed in € 3.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge; per il giudizio di Cassazione in € 8,00 per esborsi ed in € 1.900,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge; per il presente giudizio di rinvio in € 683,00 per spese borsuali ed in € 3.308,00 per compenso al difensore, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cap come per legge.

Così deciso in Campobasso nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2016.

Il Consigliere est.

dr. Maria Grazia d'Errico

*Maria Grazia d'Errico*



Il Presidente

dr. Paolo Di Croce

*Paolo Di Croce*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Maria Gabriella Vasile

*Maria Gabriella Vasile*

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

Depositato in Cancelleria il 16-3-16

IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Maria Gabriella Vasile

*Maria Gabriella Vasile*